



## IL TRIBUNALE DI UDINE

### 2<sup>^</sup> Sezione civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

### DECRETO

Letto il ricorso depositato in data 5 febbraio 2020 da UNION BETON s.r.l. -*con sede legale in sede in San Canzian d'Isonzo (GO), Via del Frantoio n. 1, e sede principale in Gonars (UD), via Dante n. 49, cod. fisc. 01286990302, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante signor Antonio TOSO, munito dei necessari poteri in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 6 ottobre 2020, rappresentata e difesa n dall'avv. Oliviero Comand-* con cui la società debitrice ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161 sesto comma L.F., con richiesta di concessione del termine per il deposito del piano, della proposta di concordato e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 L.F.;

visti la proposta, il piano e la documentazione ex artt.161 commi 2 e 3 e 186 bis LF, in uno con le transazioni oggetto della proposta di trattamento dei crediti erariali e contributivi alla stregua dell'art.182 ter LF, tempestivamente depositati dalla società debitrice in data 7 ottobre 2020, nel termine concesso, e poi prorogato (anche ex lege per effetto della normativa emergenziale di contrasto all'epidemia da COVID 19) dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento "prenotativo";

visto il parere del Commissario Giudiziale;

visto il decreto del 12/11/2020 con cui il Tribunale ha mosso una serie di rilievi critici fissando l'udienza del 26/11/2020;

letta la memoria integrativa dell'attestatore e l'integrazione al piano;

sentita la società debitrice all'udienza collegiale del 26/11/2020;

letto il parere favorevole del Commissario giudiziale;  
sentito il giudice relatore dott. Gianmarco Calienno

**rilevato che:**

la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;

sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 Regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente, in Gonars (UD);

la proposta è stata sottoscritta dal legale rappresentante di parte ricorrente;

la proposta è corredata della determina dell'organo amministrativo, assunta nella forma prevista dall'art.152 LF;

parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:

presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F, essendo impresa commerciale;

non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, L.F. come risulta dai bilanci allegati;

versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi conseguenti alla eventuale ricapitalizzazione di parte ricorrente;

in estrema sintesi e nei limiti di quanto in questa sede interessa.

**osserva**

La società proponente

La ricorrente ha operato – sinteticamente e senza pretesa di analiticità - prevalentemente nel settore estrattivo (e relativa vendita) di ghiaia e materiali inerti in genere. Accanto all'attività estrattiva esercitata in via principale attualmente la UNION BETON svolge anche le attività complementari di movimento terra e trasporto di inerti e altresì si occupa della fornitura di servizi specialistici in campo amministrativo e gestionale a favore della società collegata Nord Est Logistica S.R.L..

La proposta, il piano, l'attestazione

Il piano proposto, così come da ultimo integrato, dalla società debitrice prevede una soluzione di continuità diretta dell'attività di estrazione e vendita di inerti nonché in alcune attività ad esse complementari, con liquidazione dei beni non funzionali alla continuità, che si prefigge il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario della società, anche

attraverso la nuova finanza che verrà apportata dalla società GENERAL BETON TRIVENETA s.p.a., unitamente al signor Giorgio Tonon, che si è impegnata ad acquisire il 51,46% del capitale sociale di UNION BETON con un aumento di capitale riservato per l'importo di 53.000,00 euro, nonché a versare a UNION BETON in conto capitale l'ulteriore importo di 1.797.000,00 euro, per un ammontare complessivo di 1.850.000,00 euro.

Le risorse da destinare al pagamento dei creditori sono rappresentate, secondo il piano: a) dalle disponibilità liquide- incasso dei crediti e realizzo delle vendite degli immobili non strategici, pari al complessivo importo di Euro 4.747.509; b) dai flussi di cassa derivanti dall'attività svolta nel periodo 5 febbraio 2020 sino al 31 dicembre 2025, stimati in Euro 1.730.000; c) dall'apporto di nuova finanza da parte del nuovo socio (Euro 1.850.000), per un totale attivo stimato di Euro 8.327.509, a fronte di un passivo concordatario, compresi fondi rischi, di Euro 12.039.394

Sulla base del piano la società debitrice propone il pagamento (i) integrale entro l'anno dei creditori prededucibili e di alcuni creditori con privilegio generale; (ii) parziale e dilazionato oltre l'anno di altri creditori- privilegiati e chirografari- che vengono suddivisi in sette classi secondo posizione giuridica ed interessi economici che il Collegio ritiene omogenei; in particolare: la classe 1.riserva il trattamento dei crediti previdenziali e contributivi sia privilegiati che chirografari; la classe 2. riserva il trattamento riservato ai fornitori chirografari; la classe 3. riserva il trattamento alle banche per la parte chirografaria; la classe 4. riserva il trattamento alle banche per la parte del privilegio speciale ipotecario oggetto di degrado a chirografario; la classe 5. riserva il trattamento alle banche per i loro crediti chirografari relativi alle fidejussioni a queste rilasciate; la classe 6. riserva il trattamento al Mediocredito Leasing per il proprio credito avente natura chirografaria; la classe 7. afferisce al trattamento di fine mandato per gli amministratori per il proprio credito di natura chirografaria.

In particolare secondo le stime effettuate dalla società debitrice il piano consentirà di procedere al pagamento dei creditori nei seguenti termini:

- in misura integrale per i crediti prededucibili, rappresentati dalle spese di procedura, dei compensi professionali funzionali alla presentazione della domanda di concordato e di ogni altro costo e onere di gestione della Società in corso di procedura;
- in misura integrale per i tutti i crediti privilegiati, fatta eccezione per i crediti tributari e previdenziali, oggetto di specifica proposta e per i crediti ipotecari di

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA e KERMA, oggetto di specifiche condizioni accettate;

- in misura integrale alle condizioni accettate dalla creditrice per il credito ipotecario di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, limitatamente alla parte non degradata a chirografo;
- in misura integrale alle condizioni accettate dalla creditrice per il credito ipotecario di KERMA, limitatamente alla parte non degradata a chirografo, nei termini accettati dalla creditrice ed esposti nel Piano, mediante dazione in pagamento di Corte Fassin previa procedura competitiva ex art.163 bis LF;
- in misura integrale con dilazione oltre l'anno per tutti i crediti tributari e privilegiati, inseriti in "Classe 1 - Transazione tributaria", con le modalità esposte nelle proposte transattive riportate nel Piano;
  - nella percentuale del 63,40% per i crediti inseriti in "Classe 2 - Fornitori";
  - nella percentuale del 35,20% per i crediti inseriti in "Classe 3 - Banche chirografarie";
  - nella percentuale del 30,30% per i crediti inseriti in "Classe 4 - Banche degradate";
  - nella percentuale del 25,40% per i crediti inseriti in "Classe 5 - Fidejussioni bancarie";
  - nella percentuale del 9,20% per i crediti inseriti in "Classe 6 - MEDIO-CREDITO LEASING";
  - nella percentuale del 1,88% per i crediti inseriti in "Classe 7 - TFM";

La UNION BETON ha depositato, in ossequio al disposto dell'art.161 3° comma L.F, la relazione del professionista rivolta ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano nonché la relazione di cui all'art.160 2 comma LF volta ad attestare che il trattamento previsto nel piano con riferimento ai creditori con diritti di prelazione di cui non si preveda l'integrale soddisfazione, non sia inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La relazione del professionista, tenuto conto della prevista continuità aziendale diretta, è rivolta anche ad attestare, ex art. 186 bis comma 2 lett.b LF, che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

La relazione del professionista attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, nonché la fattibilità del piano e, trattandosi di concordato in continuità, che la prosecuzione dell'attività d'impresa ivi prevista è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Tale relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto, per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione patrimoniale che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.

Allo stesso modo, la suddetta attestazione, così come integrata, appare altresì sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

In particolare, trattandosi di concordato in continuità gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al miglior interesse dei creditori appaiono condivisibili: lo scenario della mera liquidazione fallimentare apparirebbe inadeguato ad assicurare il soddisfacimento di tutti i creditori.

Ritiene, quindi, il Collegio che la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

Inoltre, nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza dell'opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenziali utilità (eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie), anche in considerazione del fatto che la proposta non prevede iniziative in tal senso, tenendo anche conto degli eventuali effetti prodotti dall'emergenza sanitaria epidemiologica da coronavirus COVID-19 sui prospettati flussi di cassa.

Oltre a ciò il commissario relazionerà preventivamente al giudice delegato- che riferirà poi in Collegio- sulle modalità di pubblicità più opportune per la necessaria procedura competitiva di cui all'art.163 bis LF in considerazione dell'offerta di *datio in solutum* del complesso immobiliare denominato "Corte Fassin" nell'ambito dell'accordo concluso dalla società debitrice con il creditore ipotecario KERMA.

In definitiva, la ricorrente va senz'altro ammessa alla procedura.

### **PQM**

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da **UNION BETON s.r.l.**, C.F.012869900302, con sede legale in San Canzian d'Isonzo (GO), via del Frantoio n.1, e sede principale in Gonars (UD), via Dante n.49.

- 1) delega alla procedura il giudice dott. Gianmarco Calienno;
- a) conferma quale commissario giudiziale il dott. Roberto De Luca;
- b) ordina la convocazione dei creditori **per l'udienza del 13 aprile 2021 alle ore 11.00** fissando **il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente decreto** per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato. Il commissario deve depositare la sua relazione ex art. 172 **almeno 45 giorni prima dell'adunanza**;
- c) rammenta che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012;
- d) stabilisce il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente della somma di EURO 60.000 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e salvo conguaglio, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura alla cui apertura provvederà il Commissario Giudiziale che relazionerà prontamente circa la tempestività del versamento;
- e) dispone che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- f) dispone che la medesima società in concordato consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;
- g) dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Udine sia sul quotidiano MESSAGGERO VENETO e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- h) dispone che, previa informativa del Commissario Giudiziale sulle più opportune modalità pubblicitarie, si provvederà con successivo decreto alla procedura competitiva di cui all'art.163 bis LF relativamente alla cessione del complesso immobiliare denominato "Corte Fassin".

**Manda** alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Udine il 21/12/2020

**Il Presidente**  
**dott. Francesco Venier**